



FALCRI silcea

UNITÀ SINDACALE
Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it



FALCRI silcea

COMUNICATO

FIRMATO ACCORDO CCNL

Nella giornata odierna è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2010.

Unità Sindacale ha deciso di firmare dopo aver valutato attentamente la situazione complessiva in cui si è sviluppata la trattativa. Sicuramente si tratta di un "contratto emergenziale" figlio della difficile situazione economica ma, anche e soprattutto, dell'artificioso clima di negatività che, come più volte denunciato da Unità Sindacale, si è voluto costruire intorno al negoziato.

Aspetti che hanno prodotto anche "accelerazioni" sicuramente incompatibili con un'attenta valutazione della situazione reale del settore e con l'individuazione delle migliori e più equilibrate soluzioni.

Nessuna risposta è stata data sul ruolo che le banche andranno a svolgere in questo Paese. Sin dall'avvio del confronto, la controparte datoriale ha incentrato la procedura di rinnovo del contratto nazionale solo su richieste di tagli sui costi del personale e di sostanziale destrutturazione dell'impianto di tutele proprie del contratto di lavoro dei bancari. Di converso, non ha mai dato alcuna indicazione su processi e nuovi investimenti in grado di rilanciare il settore, dandogli reali prospettive di maggiore produttività in un contesto di stabilità, di ricerca di equilibrio patrimoniale ed economico di lungo periodo e di tutela e salvaguardia delle famiglie e degli operatori economici clienti delle banche.

Anche sulla importante questione del riequilibrio salariale non possiamo che denunciare l'ennesima occasione persa. Era necessario, ad avviso di UNISIN, un reale segnale di coraggio, innanzitutto da parte di ABI, che andasse anche nella direzione di colpire quel management che, anche nel recente passato, ha commesso errori clamorosi che hanno contribuito a destabilizzare molte Banche e che non devono più ripetersi.

In quest'ottica di "emergenze" e confermando il permanere, quindi, di molte criticità nel capitolato definitivo, Unità Sindacale ha comunque valutato di non potersi sottrarre alla responsabilità di gestire un contratto di lavoro che rischia di penalizzare le Lavoratrici ed i Lavoratori del credito ed i giovani che si apprestano ad entrarvi, uscendo – in caso di non firma – dall'ambito dei soggetti legittimati ad amministrarne gli effetti e le ricadute sui Colleghi del settore .

In particolare, gli spazi che il contratto apre sulla contrattazione di secondo livello non consentono di porsi in una posizione defilata rispetto alle tutele che dovranno essere esercitate in tale sede.

Unità Sindacale farà – quindi e come sempre - la propria parte fino in fondo.

Di seguito esponiamo sinteticamente i contenuti dell'intesa che saranno ampiamente illustrati nel corso delle Assemblee che verranno organizzate su tutto il territorio nazionale.

La volontà dei lavoratori, che auspichiamo vorranno esprimere con forza, potrà essere determinante nel delineare le politiche sindacali che dovranno essere attuate nel prossimo futuro per tutelare una categoria di oltre 300.000 lavoratori e le loro famiglie, che vedono progressivamente erodersi parte della propria sicurezza e dignità lavorativa.

ART. 3 – Attività complementari e/o accessorie appaltabili

- Contratti Complementari: orario di lavoro di 40 ore settimanali; tabelle retributive ridotte del 20%.

ART. 3 bis – “Insourcing”

Attività esternalizzate che rientrano nell'ambito del credito. Verrà operato un progressivo riallineamento dei trattamenti per una durata di 4 anni per giungere, al massimo, ai trattamenti previsti dai Contratti Complementari.

ART. 5 – Assetti della contrattazione collettiva

- Si confermano 2 livelli di contrattazione: nazionale, aziendale o di gruppo. Il 2° livello di contrattazione potrà definire specifiche intese modificative del Contratto Nazionale secondo modalità ed ambiti disciplinati dallo stesso CCNL (art. 26 bis).
- Il Contratto scadrà il 30 giugno 2014.

Procedure di rinnovo

- Nelle more della definizione degli aspetti legati alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali, viene sostanzialmente recepito l'Accordo Quadro sugli Assetti contrattuali del 24 ottobre 2011.
- L'Accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale e di quello di 2° livello dovrà essere sottoposto ad un percorso di assemblee con voto certificato.
- In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla scadenza del Contratto Nazionale verrà corrisposto un “apposito elemento della retribuzione” pari al 30% del tasso di inflazione previsto.

ART. 26 bis – Specifiche intese modificative

Nell'ambito della contrattazione di 2° livello sono ricomprese le materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro.

Fondo per l'occupazione

Viene istituito un Fondo nazionale per la creazione di nuova occupazione che sarà gestito da Enbicredito. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, attraverso la rinuncia, per le aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore della banca delle ore e, per i quadri direttivi, ad un giorno di festività soppressa.

Il Fondo erogherà alle imprese un contributo annuo di 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato. Il Fondo verrà usato anche per la “stabilizzazione” dei lavoratori ed a favore di coloro che hanno subito una riduzione di orario in conseguenza dell'utilizzo dei “contratti di solidarietà espansivi” (ricordiamo che l'adesione a tali contratti è volontaria).

Verrà istituita un'apposita Commissione per regolamentare il funzionamento del Fondo.

Trattamento economico

- Periodo in riferimento: 1 giugno 2012 – 30 giugno 2014. 13 mensilità.
- Importo: EDR (elemento distinto della retribuzione) – 170 euro medi a regime (50€ 1/6/12; 50€ 1/6/13; 70€ 1/6/14). Non viene computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del TFR, della previdenza e di ogni altro trattamento aziendale. La tabellizzazione dell'EDR avverrà a far tempo dalla data del 1 luglio 2014, secondo criteri che verranno stabiliti per tempo dalle parti.
- Nel periodo 1/1/13 – 31/7/14 non matura l'anzianità ai fini né degli scatti di anzianità né dell'importo ex ristrutturazione tabellare.
- Nel periodo 1/1/12 – 31/12/14 il trattamento di fine rapporto viene calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.

ART. 46 bis – Premio variabile sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante

Le parti aziendali o di gruppo possono stipulare intese per la definizione di un unico elemento retributivo che sostituisca il premio aziendale (VAP) ed il sistema incentivante, correlato ai risultati dell'impresa.

“Contratti d'ingresso”

- Le nuove assunzioni avvengono nella 3^a area 1° livello con uno stipendio di € 1.679,89 (-18%) per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione. Tutto questo vale anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (non ci sarà più, quindi, il sotto-inquadramento).
- I nuovi assunti, per 4 anni, potranno essere destinatari - se iscritti a forme di previdenza complementare ed in correlazione con le previsioni delle fonti istitutive - di una contribuzione datoriale del 4%.

ART. 77 – Fungibilità – Sostituzioni

Piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi per il periodo di vigenza del presente contratto.

ART. 97 – Orario di sportello

- Nastro orario dalle 08;00 alle 20;00.
- L'impresa deve informare preventivamente le Organizzazioni sindacali sulle articolazioni previste.
- Se l'azienda vuole aprire anche dalle 7 alle 8 o dalle 20 alle 22 può farlo ma solo attraverso un accordo sindacale.

ART. 58 – Long Term Care

Dal 1° gennaio 2012 il contributo a carico dell'azienda passa a 100 euro pro capite.

Commissioni e gruppi di lavoro

Ne vengono istituiti 8:

1. Fondo per l'occupazione;
2. Paritetica in tema di apprendistato professionalizzante;
3. Inquadramento del personale (rivisitazione declaratorie e profili professionali);
4. Orari di lavoro (per il coordinamento delle modifiche con le restanti previsioni);
5. Paritetica in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
6. Paritetica per la revisione dell'Accordo 12 marzo 1997 in tema di Salute e Sicurezza;
7. Osservatorio nazionale sulla produttività (monitoraggio sull'andamento del sistema);
8. Paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa.

Cordiali saluti.

Roma, 19 gennaio 2012

LA SEGRETERIA NAZIONALE